



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO DEL PREMIO “SOLIDARIETA’ ”

Approvato con deliberazione del C.C. n. 129 del 21.12.2005

ART.1

Il Comune di Portogruaro, quale Ente rappresentativo della comunità locale, che ne realizza i valori, cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, istituisce il premio "Solidarietà".
Tale premio è istituito per promuovere la cultura e la pratica del volontariato in ambito sociale, socio-sanitario, educativo, culturale, ambientale, ricreativo e sportivo.

ART.2

Il premio è attribuito a persone, residenti nel territorio comunale, che si sono distinte per la loro attività di elevato impegno sociale e di solidarietà svolta, in ambito associativo o di propria iniziativa personale, con dedizione, generosità e in modo totalmente disinteressato.

ART. 3

Il Premio consiste in una targa con diploma, recante le motivazioni dell'assegnazione. Esso viene consegnato in occasione delle festività natalizie, in giornata definita di volta in volta dalla Giunta Comunale.
Il Premio ha una cadenza annuale e viene assegnato, annualmente, ad un solo candidato.

ART. 4

E' istituita una Commissione di valutazione composta da cinque membri:
il Sindaco del Comune di Portogruaro che ne è il presidente;
un parroco designato da tutti i parroci del Comune
tre rappresentanti dell'associazionismo locale, nominati dalla Consulta del volontariato sociale, sanitario e socio-sanitario.
Le funzioni di segreteria sono svolte dall' Ufficio Servizi Sociali.
Le proposte di assegnazione del premio sono assunte dalla Commissione a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Sindaco.
La Commissione può anche decidere di non assegnare il Premio.

ART. 5

Il premio è conferito con provvedimento del Sindaco su conforme indicazione della Commissione di valutazione.

ART.6

Le proposte di assegnazione possono essere presentate da singoli cittadini nonché da Enti e Associazioni. Le stesse devono contenere una qualificazione del proponente, indicare i dati anagrafici del candidato e un breve curriculum vitae, specificare la motivazione della proposta di candidatura, con particolare riguardo all'azione di impegno sociale e di solidarietà svolta dal candidato nei confronti della collettività. E' possibile allegare eventuale documentazione.

ART. 7

Non sono ammesse autocandidature. Non sono altresì ammesse candidature proposte da parenti ed affini entro il 3° grado.

ART. 8

Le proposte di assegnazione possono essere inoltrate all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, a seguito dell'emanazione di apposito avviso.
A tale scopo dovrà essere fornita in tempo la dovuta informazione.

ART. 9

La Commissione si riunisce in seduta segreta per il vaglio delle candidature pervenute. Della seduta viene redatto verbale recante gli esiti delle decisioni assunte dalla Commissione.
La partecipazione all'attività della Commissione non dà diritto alla corresponsione di alcun gettone di presenza.

ART. 10

Le spese relative al premio fanno capo ad apposito stanziamento del bilancio comunale.

ART.11

In sede di prima attuazione il prossimo anno in cui verrà assegnato il premio sarà il 2006.